



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BARI - PRIMA SEZIONE CIVILE

composto dai Sigg.ri Magistrati:

- | | | |
|---------------------------|---|-------------------|
| 1) dott. Francesco CASO | - | Presidente |
| 2) dott. Concetta POTITO | - | Giudice |
| 3) dott. Marisa ATTOLLINO | - | Giudice Rel./Est. |

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 10633 dell'anno 2015

T R A

~~conosciuta in causa~~ elettivamente domiciliata in Bari presso e nello studio dell'avv. Pasqua Manfredi, dalla quale è rappresentata e difesa

E

PUBBLICO MINISTERO

All'udienza del 23/10/2015 la causa era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni rese dal procuratore del ricorrente, come da verbale di precisazione delle conclusioni, nonché dal P.M. cui gli atti sono stati trasmessi.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il giudice est.

Marisa Attollino

Con ricorso depositato in data 15/07/2015 ~~pubblicato~~ ~~pubblicato~~ ha premesso di essere affetta da irreversibile transessualismo, come accertato dalla relazione psico-sessuale del Day Hospital - Disturbi d'identità di Genere, presso il Policlinico di ~~_____~~ - resa in atti e tanto fin dai primi anni di vita, non essendosi mai identificata nel sesso femminile, di cui pur aveva ed ha tutte le caratteristiche ormonali e genitali, bensì in quello maschile, cui inequivocabilmente tende la sua psiche; ha chiarito che la dissociazione tra corpo e psiche è fonte di continuo malessere, soprattutto a livello psicologico, e condiziona negativamente la sua esistenza ed ha aggiunto che si è già da tempo sottoposta a cure ormonali virilizzanti che ~~hanno già avviato il processo~~ di trasformazione del suo corpo dal modello femminile a quello maschile, tanto che allo stato avverte la necessità e l'urgenza di sottoporsi ad idoneo trattamento chirurgico, tale da adeguare i suoi caratteri sessuali all'auspicato modello maschile; ha sostenuto che da anni è nota tra le amicizie, nella società e nel mondo del lavoro con il nome di "~~_____~~" sicché ha chiesto di volerla autorizzare, ai sensi dell'art. 3 comma 1° della legge 14/4/1982 n. 164, a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico al fine di adeguare i suoi caratteri sessuali al sesso maschile, e, contestualmente, disporre la rettificazione dell'atto di nascita, con l'indicazione

del nuovo e diverso sesso maschile, il tutto ai sensi del secondo comma del succitato art. 3.

Precisate le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione con rinuncia ai termini per gli scritti difensivi.

Le domande avanzate dalla ~~parte~~, possono essere interamente accolte.

La documentazione prodotta evidenzia, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la ~~parte~~ è affetta da transessualismo irreversibile, ragionevolmente e clinicamente non suscettibile di regresso a mezzo di alcuna cura medica, né di qualsivoglia trattamento psicoterapeutico; nella specie, trattasi, così come accertato, di atteggiamento che risale già agli anni della fanciullezza.

La relazione psico-sessuale del Day Hospital - Disturbi di identità di Genere, presso il Policlinico di ~~Genova~~ - del 22 gennaio 2015 a firma del dott. ~~Antonio~~ ~~Costantino~~ (all. 1 della produzione di parte) ha illustrato la patologia della ricorrente che è un transessuale, senza alcuna situazione psicopatologica in atto.

Il transessualismo è l'atteggiamento psicologico di quegli individui che provano il desiderio irresistibile di appartenere al sesso opposto e compiono ogni sforzo per modificare le proprie fattezze corporee e per vivere in modo conforme all'altro sesso.

Il giudice est.
Mario ~~Costantino~~

Ne consegue che il transessuale rifiuta decisamente il suo sesso e vuole cambiarlo. Egli vive il suo stato considerando l'aspetto esterno del proprio corpo come una limitazione che impedisce alla psiche di potersi realizzare nel senso desiderato.

Il transessuale, in definitiva, si identifica nel sesso opposto e vuole essere considerato, in tutto e per tutto, come appartenente a quest'ultimo.

Trattandosi, nella specie, di transessuale femmina, la ~~condizione~~ si considera uomo a tutti gli effetti, e desidera, ovviamente, avere normali rapporti sessuali come uomo eterosessuale.

Tale aspirazione trova concreto ostacolo nei caratteri somatici esterni ed, in particolare, negli organi genitali femminili.

Si giustifica ampiamente, in tal modo, la pressante esigenza prospettata dalla ~~condizione~~, di sottoporsi ad idoneo intervento chirurgico tale da adeguare i suoi caratteri sessuali al modello maschile. Trattasi, sostanzialmente, di un intervento chirurgico di rettifica di sesso, con eliminazione dell'apparato genitale femminile e successiva ricostruzione ex novo di apparato genitale maschile.

Siffatto trattamento può ben essere autorizzato consentendo così alla ricorrente di realizzarsi

Il giudice est.

Maria Antonia

pienamente, sotto il profilo sia materiale che psicologico.

E tanto sulla scorta della la relazione psico-sessuale del Day Hospital - Disturbi di identità di Genere, presso il Policlinico di ~~_____~~ sopra richiamata, giacché i sanitari che l'hanno avuto in cura:

- a) hanno ritenuto, con argomentazioni logiche complete e motivate, che la ~~_____~~ è un transessuale, senza alcuna situazione psicopatologica in atto;
- b) hanno escluso che l'anomalia sia concomitante con una condizione fisica intersessuale congenita, che si tratti di una forma di "Feticismo da Travestimento" messo in atto al solo scopo di provocarsi eccitazione sessuale ovvero che si tratti di semplice anticonformismo ed insufficiente adattamento allo stereotipo culturale di femminilità;
- c) hanno concluso nel senso che la ~~_____~~ si trova in condizione psicofisiche tali da poter prestare un valido consenso alla ri-assegnazione chirurgica del sesso;
- d) hanno escluso che sussistano ragioni (psichiatriche, psicologiche e/o medico-legali), che ostino a tale ri-assegnazione ovvero che consiglino il differimento di ogni valutazione.

È riconosciuta, altresì, la rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile contestualmente all'autorizzazione all'intervento medico-

Il giudice est.

Maria Mellino

chirurgico per il mutamento di sesso, anche alla luce della recente e condivisibile lettura fornita in materia dalla Corte Costituzionale con sent. n. 221 del 21.10.2015 secondo cui "La legge n. 164 del 1982, in tema di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere interpretata nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non costituisce prerequisite per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".

Il problema si è posto più in particolare a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 01/09/2011, n. 150 il cui art. 31, commi 4 e 5 "Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso", in vigore dal 6 ottobre 2011 dispongono: "Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro".

In sostanza la Corte Costituzionale, sulla spinta di quanto già sostenuto da Cass. civ. Sez. I, 20-07-2015, n. 15138, secondo cui "Deve essere riconosciuto il diritto dei transessuali ad ottenere la rettificazione anagrafica del sesso senza doversi necessariamente sottoporre alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ravvisando la preminenza della tutela alla loro identità di genere" ha riconosciuto alle disposizione di cui all'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 posta al vaglio di legittimità costituzione, così come integrata dalla novella del 2011, il ruolo di garanzia del diritto all'identità di genere, come espressione del diritto all'identità personale (consacrato sia nell'art. 2 Cost. che nell'art. 8 della CEDU) e, al tempo stesso, di strumento per la piena realizzazione del diritto, dotato anch'esso di copertura costituzionale, alla salute.

La Corte ha, infatti, argomentato nel senso che la piena attuazione dei "diritti della persona [...] porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali", sicché "la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il

trattamento chirurgico non quale prerequisite per accedere al procedimento di rettificazione ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".

Per le ragioni esposte va integralmente accolta la domanda della ~~_____~~ e nulla va disposto sulle spese processuali, mancando ogni ragione di soccombenza.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE - definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 10/07/2015, da ~~_____~~ ex art. 3, comma 1°, della legge 14/4/1982 n. 164 - così provvede, su conforme richiesta del P.M.:

1. Autorizza ~~_____~~ a sottoporsi ad intervento chirurgico di rettifica del sesso, al fine di adeguare le caratteristiche sessuali esterne del proprio corpo a quelle proprie del sesso maschile;
2. Dispone in favore di ~~_____~~ la rettificazione, nell'atto di nascita e in ogni altro atto dello Stato civile, del sesso da femmina a maschio e del nome da ~~_____~~ a "~~_____~~", mandando all'ufficiale di Stato Civile di ~~_____~~ per i suddetti adempimenti;
3. Nulla sulle spese.


Il giudice est.
~~_____~~

Sentenza n. 5467/2015 pubbl. il 14/12/2015
RG n. 10633/2015
Repert. n. 8212/2015 del 14/12/2015

Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della
Prima Sezione civile del Tribunale di Bari il giorno 17
novembre 2015.

Il giudice estensore

Dott. Marisa Attollino



Il Presidente

Dott. Francesco Caso



Impiegato in Cancelleria
del 14 DIC 2015
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
FRANCESCO CASO



Il giudice est.
Marisa Attollino

9